



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 2552 del 10/06/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2313 del 10/06/2024

Direzione: VI Direzione Ambiente

Servizio: Tutela Aria e Acque

Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale

OGGETTO: A.U.A. n° 23/2024 adottata a favore dell'ARA CREMATORIA del Gran Camposanto di Messina per le emissioni in atmosfera e per l'impatto acustico, di cui alle lettere c) ed e) dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. n° 59/13, per l'attività di cremazione salme e resti mortali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO** il D.lgs. n° 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;
- VISTA** la L. n° 241 del 07/08/1990;
- VISTO** il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;
- VISTA** la Circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;
- VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;
- VISTA** la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 175/Gab. del 09.08.2007 che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 176/Gab. del 09.08.2007, con il quale è stato approvato il Piano della Regione Sicilia di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria, modificato D.A. n° 19/GAB del 11.03.2010;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 154/Gab del 24.09.2008, con il quale sono state approvate le linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico;
- VISTO** il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina, approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017, aggiornato con deliberazione n° 1 del 16.01.2020;
- VISTA** la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa", con particolare riferimento all'art. 29 in cui viene riportata l'inapplicabilità dell'istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;

- VISTO** il Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Metropolitanano n° 178 del 23.12.2020;
- VISTA** l'istanza per il rilascio dell'AUA inoltrata dal Comune di Messina per l'Ara Crematoria del Gran Camposanto, pervenuta tramite SUAP con nota prot. n° 4244 del 08/02/2024 ad integrazione della precedente, protocollo n° 247 del 04/01/2024, assunte al Protocollo Generale di questo Ente rispettivamente ai nn. 6024/24 del 09.02.2024 e 373/24 del 04/01/2024, volta ad ottenere l'adozione dell'AUA per le emissioni in atmosfera lett. c) e per l'impatto acustico lett. e) di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.R. n° 59/13 per l'attività di cremazione salme e resti mortali;
- VISTA** la nota protocollo n° 87009/2024 del 23.02.2024, assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 8937/24, da parte del Dipartimento Servizi Ambientali Servizio Ambiente, con la quale, in merito al rilascio del N.O. acustico, prende atto dell'invarianza delle condizioni di esercizio;
- VISTO** il verbale n° 3cds del 26.02.2024 della Conferenza di Servizi, indetta da questo Ufficio con nota protocollo n° 6861/24 del 13.02.2024, durante la quale, dopo ampia discussione, si concorda di coinvolgere l'ASP di Messina per l'espressione del parere di competenza. Si concludono i lavori con la decisione di poter procedere all'adozione dell'AUA non appena pervenuti i pareri, se favorevoli, da parte del Dipartimento Regionale dell'Ambiente e dell'ASP di Messina;
- VISTO** il parere con prescrizioni del Dipartimento Regionale dell'Ambiente Servizio 1, per le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.lgs. n° 152/2006 ss.mm.ii. che conferma i limiti degli inquinanti impartiti con D.R.S. n° 210 del 12.03.2009 rilasciato dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, protocollo n° 16941 del 15.03.2024, pervenuto tramite SUAP con nota protocollo n° 8487 del 18.03.2024, assunta al Protocollo Generale di questo Ente in pari data al n° 13012/24 che si allega al presente provvedimento e ne fa parte integrante (All. 1);
- VISTE** le osservazioni al parere del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (DRA) Servizio 1 formulate dal Dipartimento Servizi Manutentivi Servizio Cimiteri del Comune di Messina, pervenute tramite SUAP con nota protocollo n° 9631 del 27.03.2024, assunta al Protocollo Generale di questo Ente al n° 14822/24 del 29.03.2024;
- VISTO** il parere favorevole dell'ASP di Messina, protocollo n° 71460 del 10.04.2024, trasmesso dal SUAP con nota protocollo n° 11705 del 12.04.2024, assunta al Protocollo Generale di questo Ente in pari data al n° 17038/24 che, nel prendere atto che non è stata apportata alcuna modifica sostanziale, ritiene che non esistano motivi ostativi al rilascio dell'AUA richiesta;
- VISTO** il verbale n° 4cds del 11.04.2024 della Conferenza di Servizi, indetta da questo Ufficio con nota protocollo n° 15339/24 del 03.04.2024, per superare le problematiche rilevate dal Servizio Cimiteri del Comune di Messina, durante la quale sono state analizzate alcune prescrizioni riportate nel parere del DRA chiarendo alcuni aspetti. La Conferenza decide di poter procedere all'adozione dell'AUA, una volta pervenuti i pareri mancanti;
- VISTA** la nota Dipartimento Regionale dell'Ambiente Servizio 1 protocollo n° 27671 del 24.04.2024, pervenuta tramite SUAP con nota protocollo n° 13975 del 30.04.2024, assunta al Protocollo Generale di questo Ente in pari data al n° 19542/24, nella quale vengono riportate delle annotazioni ad alcune prescrizioni riportate nel parere precedentemente espresso, che si allega al presente provvedimento e ne fa parte integrante (All. 2);

- VISTO** il parere favorevole con prescrizioni al rilascio dell'AUA, che prende in considerazione tutti gli aspetti ambientali e i pareri degli Enti coinvolti nel procedimento, espresso dal Dipartimento Servizi Ambientali Servizio Ambiente e Sanità del Comune di Messina, e trasmesso con nota protocollo n° 197494/2024 del 05.06.2024, pervenuta tramite SUAP con nota protocollo n° 21394 del 06.06.2024, assunta al Protocollo Generale di questo Ente in pari data al n° 25519/24, che si allega al presente provvedimento e ne fa parte integrante (All. 3);
- CONSIDERATO** che il presente atto sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- VISTA** l'insussistenza del conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", approvato con D.S. n. 114 del 01/06/2021, azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
- VISTO** il D.lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
- VISTO** lo Statuto dell'Ente;
- PRESO ATTO** che la Città Metropolitana di Messina, subentrata alla Provincia Regionale di Messina, è l'Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (art. 2 comma 1 lett. b del DPR n° 59/13);
- VISTO** l'art. 28 c. 4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015, secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali.

PROPONE

per quanto sopra in premessa di

ADOTTARE

l'Autorizzazione Unica Ambientale n° 23/2024 a favore dell'**ARA CREMATORIA del Gran Camposanto** di Messina per le emissioni in atmosfera e per l'impatto acustico, di cui alle lettere c) ed e) dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. n° 59/13, per l'attività di cremazione salme e resti mortali.

Titolo abilitativo lett. c)

Art. 1) La Ditta è autorizzata ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. n° 152/06 alle emissioni in atmosfera nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti alle emissioni come di seguito riportato:

Punto di emissione	Descrizione	Limiti (espressi in mg/Nm³ anidri)	Sistema Abbattimento
E1	Forno crematoio n° 1 alimentato a metano	Polveri totali: 10 CO: 50 COT: 10 Ossidi di azoto (NO ₂): 200 Ossidi di zolfo (SO ₂): 50 ⁽¹⁾ Acido fluoridrico (HF): 1 Acido cloridrico (HCl): 10 Cianuri (come HCN): 0,5 Mercurio (Hg): 0,05 Cadmio (Cd) + Tallio (Tl): 0,05 Zinco (Zn): 5 Metalli totali (Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+Vn +Sn): 0,5 Diossine e Furani	Filtri a maniche

		(PCDD+PCDF): 0,1 ngTEQ/Nm ³ IPA Totali: 0,01	
E1	Forno crematoio n° 2 alimentato a metano (forno alternativo)	Polveri totali: 10 CO : 50 COT: 10 Ossidi di azoto (NO ₂): 200 Ossidi di zolfo (SO ₂): 50 ⁽¹⁾ Acido fluoridrico (HF): 1 Acido cloridrico (HCl): 10 Cianuri (come HCN): 0,5 Mercurio (Hg): 0,05 Cadmio (Cd) + Tallio (Tl): 0,05 Zinco (Zn): 5 Metalli totali (Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+Vn+Sn): 0,5 Diossine e Furani (PCDD+PCDF): 0,1 ngTEQ/Nm ³ IPA Totali: 0,01	Filtri a maniche

I valori degli inquinanti dovranno essere riferiti ad un tenore di O₂ pari all'11% in volume

(1) Il valore limite di emissione si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale

Art. 2) I Valori Limite di Emissione (VLE), espressi come concentrazione, sono stabiliti con riferimento ai periodi di normale funzionamento dei forni, con esclusione dei periodi di avvio e arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il Gestore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avvio, manutenzione e fermata degli impianti.

Art. 3) Il Gestore dovrà effettuare con cadenza **semestrale**, la misurazione delle emissioni con il forno condotto a pieno regime, comunicando con almeno 15 giorni di anticipo, al Dipartimento Regionale dell'Ambiente Servizio 1, a questa Direzione e all'ARPA Sicilia la data in cui verranno svolte le prove, affinché i suddetti Enti, qualora lo ritengano opportuno, possano espletare l'attività di controllo di competenza, ai sensi dei commi 2 e 3 del D.M. 12.07.1990. Per i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni si dovrà fare riferimento alle norme tecniche CEN e, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali vigenti. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà fare riferimento al valore medio di tre misurazioni consecutive nel rispetto di quanto riportato dall'Allegato VI, parte V, del D. Lgs. 152/06 e ss.mm. ii. I certificati delle analisi devono essere trasmessi alle Autorità competenti entro 60 giorni dalla data in cui sono state eseguite.

La Ditta è tenuta a trasmettere i certificati analitici che dovranno essere redatti in conformità alle indicazioni riportate **nell'allegato 4** al presente provvedimento alle Autorità competenti entro **60 giorni** dalla data in cui sono stati effettuati i campionamenti.

Art. 4) Il Gestore dovrà inoltre:

- rispettare le prescrizioni e le direttive contenute nell'All. V alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06, adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine del contenimento delle emissioni diffuse e fuggitive in tutte le fasi del ciclo produttivo (polveri, gas, vapori, aerosol);
- identificare chiaramente il camino con la denominazione, riportata univocamente con scritta indelebile, indicando anche le dimensioni del condotto in corrispondenza del punto di prelievo;

3. dotare il punto di emissione di idoneo tronchetto di prelievo dimensionato e posizionato in ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti;
4. rendere conformi il condotto, la sezione e il sito di prelievo, la piattaforma di lavoro relativi all'esecuzione di misurazione delle emissioni periodiche, ai requisiti strutturali e tecnici indicati nella norma UNI EN 15259:2008 ed alle considerazioni di natura pratica relative agli strumenti di misura descritti nella norma UNI EN ISO 16911-1:2013 con accesso alla postazione di prelievo in sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa di settore (D.lgs. N° 81/2008 e ss.mm.ii.);
5. osservare la normativa relativa ai requisiti tecnici e costruttivi dei camini (All. IX, parte II, del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.);
6. effettuare lo smaltimento dei rifiuti prodotti nell'osservanza della normativa vigente;
7. adottare tutte le misure indispensabili per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
8. tenere a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta, tutta la documentazione inerente all'AUA, sia cartacea che elettronica.

Per tutte le altre prescrizioni non chiaramente esplicitate il Gestore dovrà attenersi a quanto riportato negli All. n° 1 e n° 2 al presente atto.

Ulteriori adempimenti

Art. 5) Il Gestore è tenuto a trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno al Dipartimento Regionale dell'Ambiente Servizio 1, all'ARPA Sicilia e a questa Direzione, un "**Rapporto Annuale**" che descriva l'esercizio dello stabilimento riferito all'anno solare precedente.

I contenuti minimi del Rapporto dovranno essere:

1. nome dell'impianto con riferimento al Gestore ed alla società che ne detiene il controllo;
2. dichiarazione di conformità all'Autorizzazione Unica Ambientale nella quale il Gestore indica che l'esercizio dell'impianto, nel periodo di riferimento, è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e delle condizioni stabilite dall'AUA. Il Gestore dovrà, inoltre, riportare il riassunto degli eventi incidentali che possano avere provocato impatti sull'ambiente e di cui ha già dato comunicazione alle Autorità competenti, corredato dall'elenco di tutte le comunicazioni prodotte per effetto di ciascun evento;
3. emissioni in atmosfera: data degli autocontrolli svolti al punto di emissione, accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni di polveri diffuse e sull'attività di manutenzione dei forni al fine di garantirne l'efficacia. Tutte le operazioni di manutenzione eseguite sugli stessi dovranno essere annotate su apposito registro riportando la data ed il tipo di intervento e il nome dell'operatore che ha svolto l'attività.

Il Rapporto potrà essere completato con tutte le informazioni che il Gestore vorrà aggiungere per rendere più chiara la conduzione dell'impianto.

Art. 6) Le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione possono essere modificate, prima della scadenza, in caso di condizioni di criticità ambientale e tenuto conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, in accordo a quanto disposto dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. n° 59/2013. In caso di modifica dell'assetto impiantistico, il Gestore deve rispettare le norme e le prescrizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. sopracitato, dandone preventiva comunicazione a questa Direzione.

Art. 7) Il Gestore dovrà preventivamente dare notizia al Dipartimento Regionale dell'Ambiente Servizio 1, all'ARPA Sicilia, all'Ufficio Tecnico del Comune di Messina e a questa Direzione sulla intenzione di apportare modifiche che comportino variazioni quali-quantitative alle caratteristiche delle emissioni in atmosfera o della dotazione depurativa al fine di consentire tutte le valutazioni a seguire, nonché in caso di trasferimento della gestione e/o proprietà dell'insediamento.

Art. 8) L'ARPA Sicilia eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della L.R. del 03.05.2001, n. 6.

Art. 9) Il Gestore dovrà trasmettere all'ARPA Sicilia, tramite PEC, tutta la documentazione a corredo dell'istanza AUA al fine di consentire il corretto svolgimento dell'attività di controllo.

Art. 10) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi del D.lgs. n° 152/06 adottando, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, oltre ai poteri di ordinanza, le sanzioni previste dalla vigente normativa.

Art. 11) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Art. 12) Il presente atto ha una durata di **quindici anni** dalla data della notifica. La domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della sua scadenza.

Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza depositati agli atti di questa Direzione.

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Ileana Padovano

Il Responsabile del Servizio
Dott. Cosimo Cammaroto

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di Legge e ai Regolamenti attualmente vigenti;

VISTO il Decreto Sindacale n° 10 del 31/01/2024 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di direzione della struttura di livello dirigenziale "VI Direzione Ambiente";

DETERMINA

per quanto in premessa di

ADOTTARE

l'Autorizzazione Unica Ambientale n° 23/2024 a favore dell'**ARA CREMATORIA del Gran Camposanto di Messina** per le emissioni in atmosfera e per l'impatto acustico, di cui alle lettere c) ed e) dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. n° 59/13, per l'attività di cremazione salme e resti mortali.

APPROVARE tutte le prescrizioni contenute negli articoli da 1 a 12 sopra riportati.

DISPORRE l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune di Messina per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, all'ARPA Sicilia, al Dipartimento Regionale dell'Ambiente Servizio 1, all'ASP di Messina e al Dip. Servizi Ambientali - Servizio Ambiente del Comune di Messina, dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Ente.

DISPORRE che il presente provvedimento venga custodito, unitamente a tutta la documentazione, presso l'Ara crematoria del Gran Camposanto del Comune di Messina.

DARE ATTO

- che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva;
- che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101, contenente disposizioni per adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;
- che il presente Provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente ai sensi del D.lgs. n° 33 del 14/03/2013 e verrà pubblicato nella sezione Provvedimenti nella sottosezione Provvedimenti Dirigenti Amministrativi;
- che tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, custodita presso gli Uffici di questa Direzione, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

RENDERE NOTO ai sensi della Legge n. 241/90 che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio, Dott. Cosimo Cammaroto; recapito telefonico: 090/7761657, indirizzi email/PEC: c.cammaroto@cittametropolitana.me.it, protocollo@pec.prov.me.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio dal lunedì a venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia.

Messina, li 10.06.2024

Il Dirigente

Dott. Ing. Giovanni Lentini

Firmato digitalmente



Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente

Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"
tel. 091.7077247 - fax 091.7077877
pec dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it
Via Ugo La Malfa n. 169, 90146 Palermo

Prot. n. 0016941 del 15/03/2024

**OGGETTO: Pratica n. pratica n. 00080270838-28122023-1023 - SUAP 1680 - 00080270838
Comune di Messina - Ara Crematoria del Gran Camposanto di Messina.
Procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale
Parere endoprocedimentale per le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii.;**

Trasmessa solo a mezzo PEC: protocollo@pec.prov.me.it ; padovano@cittametropolitana.me.it; suap.me@cert.camcom.it; protocollo@pec.comune.messina.it;

Alla Città Metropolitana di Messina
V Direzione Ambiente e Pianificazione
Servizio Tutela aria e acqua – Ufficio Rilascio A.U.A.

Al S.U.A.P. del Comune di Messina

e, p.c.

Ara Crematoria del Gran camposanto di Messina

- Visto** il D.P.R. 13/03/2013 n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- Vista** la Circolare Ministeriale prot. n. 49801/GAB del 07/11/2013 recante “chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto 13 marzo 2013 del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59”;
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 (Norme in materia ambientale) e ss.mm.ii. ed in particolare la parte V “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”;
- Visto** il D.A. n. 175/GAB del 9 agosto 2007, che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera nel territorio della Regione Siciliana;
- Visto** l’art. 2 del D.A. 176/GAB del 09/08/2007, come modificato dal D.A. 19/GAB del 11/03/2010, che, in considerazione del progressivo miglioramento e dell’elevata efficacia delle migliori tecnologie in atto disponibili, e fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla normativa regionale, così come indicato all’art. 271, commi 3 e 4, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e/o dalla normativa statale di settore per specifiche tipologie di impianti, per le polveri totali, fissa, sul territorio regionale, i seguenti valori limite massimi di emissione:
- a) per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale: polveri totali (PTS) 20 mg/ Nm³ (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);
- b) per le altre aree: polveri totali (PTS) 40 mg/ Nm³ (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);
- Visto** il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 di “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;
- Vista** la Legge 130 del 2001 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”;
- Visto** il Libro Bianco Rete Europea Crematori – E.C.N. (Bruxelles, 30/05/2008) “Cremazione e rispetto per l’ambiente”;
- Visto** il documento Utilitalia SEFIT-ISPRA – 01/11/2015 “Emissioni inquinanti in atmosfera per i crematori Italiani”;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del 18 luglio 2018 di approvazione del “Piano Regionale di tutela della qualità dell’aria in Sicilia” elaborato in conformità al D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 e ss.mm.ii. di attuazione della direttiva 2008/50/UE;

- Visto** il D.D.C. n. 563 del 15/06/2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio I "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali" del D.R.A.;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione del 05 aprile 2022 n. 9 nella parte riguardante la "Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17/03/2016 n.3" (pubblicato sulla GURS n.25 del 01/06/2022 – Parte Prima), con il quale è stato approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (D.R.A.) e sono state trasferite, con decorrenza dal 16/06/2022, le competenze in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, prima assegnate alle Strutture Territoriali dell'Ambiente, a questo Servizio;"
- Vista** l'istanza di A.U.A. trasmessa dal SUAP del Comune di Messina con prot. REP_PROV_ME/ME-SUPRO 0005481 del 20/02/2024 acquisita al protocollo di questo Dipartimento al n. 10934 del 21/02/2024, avente ad oggetto la richiesta per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale all'Ara Crematoria del Gran Camposanto di Messina per l'attività di "Cremazione salme e resti mortali", per il rinnovo del titolo abilitativo: autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e ss.mm.ii.;
- Vista** la nota prot. 6861/24 del 13/02/2024 (prot. DRA n. 9100 del 13/02/2024) con la quale la Città Metropolitana di Messina ha indetto la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art.14 e succ. L.241/90 s.m.i., come previsto dall'art.4 c.6 D.P.R.59/2013;
- Visto** il D.R.S. n. 210 del 12/03/2009 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, è stata concessa al Comune di Messina – Area Coordinamento Urbanistica Mobilità Urbana e Viabilità – l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall'ARA Crematoria del Gran Camposanto di Messina, nel rispetto di limiti e prescrizioni con lo stesso impartiti;

Preso atto che, secondo quanto dichiarato dalla ditta nella documentazione allegata all'istanza di A.U.A.:

- rispetto all'impianto già autorizzato alle emissioni in atmosfera è prevista l'introduzione di una modifica sostanziale che riguarda l'installazione di un forno di cremazione di emergenza, avente le medesime caratteristiche dell'esistente, *"al fine di garantire la continuità del servizio di cremazione in vista delle prossime manutenzioni straordinarie che dovranno essere eseguite sul forno di cremazione esistente e che richiedono un lungo periodo di fermo tecnico e per tutte le evenienze in cui il forno di cremazione esistente deve essere posto fuori servizio per manutenzioni straordinarie"*;
- la nuova linea di cremazione di emergenza opererà in modalità esclusiva, alternativamente a quella esistente, e le emissioni saranno convogliate al punto di emissione E1, già autorizzato;
- i bruciatori a servizio del forno crematorio sono alimentati a metano e le potenzialità termiche nominali, per il forno esistente e per il nuovo, sono quelle riportate nella tabella seguente:

		Potenza termica nominale	
		Esistente	Di emergenza
FORNO CREMATORIO	Camera di cremazione	0,293 MW	0,300 MW
	Camera di post combustione	0,440 MW	0,300 MW

Ritenuto che il forno di emergenza non può essere considerato un dispositivo di emergenza ai sensi dell'art. 272, comma 5 in quanto il suo utilizzo è previsto in sostituzione del forno di cremazione esistente durante la manutenzione, che richiederà un lungo periodo di fermo tecnico, e per tutte le evenienze in cui il forno di cremazione esistente deve essere posto fuori servizio per manutenzioni straordinarie, e che pertanto le emissioni prodotte sono soggette ai VLE e ai monitoraggi;

Ritenuto che, per le emissioni prodotte dai forni di cremazione, in assenza di una norma specifica e in analogia con gli altri impianti di cremazione regionali, si debba fare riferimento all'Allegato I, Titolo III-bis alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Preso atto che il gestore ha dichiarato che la modifica in progetto non è sottoposta alle procedure di VIA di cui al TUA;

Ritenuto, nel contesto del provvedimento di rilascio dell'autorizzazione unica ambientale ex D.P.R. 59/2013 all'ARA Crematoria del Gran Camposanto di Messina per il rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006, di poter procedere alla formulazione del parere endoprocedimentale provvedendo, in conformità a quanto previsto dall'art. 269, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera alla luce della modifica sostanziale introdotta e confermando i VLE impartiti con DRS n. 210 del 12/03/2009;

Ritenuto di considerare il presente parere suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

Fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

Questo Ufficio, per quanto sopra visto, ritenuto e considerato, nell'ambito del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale al Comune di Messina – Ara Crematoria del Gran Camposanto di Messina., esprime, per quanto di propria competenza, **parere favorevole per il rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.** nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti di emissione di seguito riportati:

Limiti di emissione

Punto Emissione	Provenienza	Portata massima (Nm ³ /h)	Inquinante	V.L.E.* (mg/Nm ³)	Sistema abbattimento	Frequenza Autocontrollo
E1	N.1 – Forno crematorio esistente alimentato a metano	2.500	Polveri totali	10	Filtri a maniche	Semestrale
			Monossido di carbonio (CO)	50		
			Carbonio Organico Totale (COT)	10		
			Ossidi di azoto (NO ₂)	200		
			Ossidi di zolfo (SO ₂)	50 ⁽¹⁾		
			Acido Fluoridrico (HF)	1		
			Acido cloridrico (HCl)	10		
			Cianuri (come HCN)	0,5		
			Mercurio (Hg)	0,05		
			Cadmio (Cd) + Tallio (Tl)	0,05		
			Zn	5		
			Metalli totali (Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V + Sn)	0,5		
			Diossine e furani (PCDD + PCDF)	0,1 ngTEQ/Nm ³		
			IPA totali	0,01		
E1	N.2 – Forno crematorio di emergenza alimentato a metano	1.200	Polveri totali	10	Filtri a maniche	Semestrale
			Monossido di carbonio (CO)	50		
			Carbonio Organico Totale (COT)	10		
			Ossidi di azoto (NO ₂)	200		
			Ossidi di zolfo (SO ₂)	50 ⁽¹⁾		
			Acido Fluoridrico (HF)	1		
			Acido cloridrico (HCl)	10		
			Cianuri (come HCN)	0,5		
			Mercurio (Hg)	0,05		
			Cadmio (Cd) + Tallio (Tl)	0,05		
			Zn	5		
			Metalli totali (Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V + Sn)	0,5		
			Diossine e furani (PCDD + PCDF)	0,1 ngTEQ/Nm ³		
			IPA totali	0,01		

* Valori riferiti ad un tenore di O₂ di riferimento (secco) nell'effluente gassoso pari all'11% in volume

(1) Il valore limite di emissione si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale

Prescrizioni

- I feretri dovranno essere introdotti nei forni privi di elementi in metallo. Dovranno essere impiegati feretri di legno dolce, non resinoso, non aromatico e non verniciato.
- La presenza di tessuti sintetici dovrà essere evitata e dovranno essere evitate le scarpe; fa eccezione la cremazione successiva all'estumulazione.

Emissioni convogliate

- I Valori Limite di Emissione (V.L.E.), espressi come concentrazione, sono stabiliti con riferimento ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, con esclusione dei periodi di avvio e arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il Gestore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avvio, manutenzione e fermata degli impianti.
- I VLE sono fissati sulla base di quanto dichiarato negli elaborati tecnici prodotti, in conformità alle pertinenti norme previste alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Resta inteso il rispetto dei limiti previsti per ogni singola sostanza pertinente, non già compresa nella superiore tabella, ed appartenente ad una delle classi di cui alle tabelle della Parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- Almeno 15 giorni prima della messa in esercizio del nuovo impianto dovrà esserne data comunicazione all'Autorità Competente (Servizio 1 di questo Dipartimento) e agli organi di Controllo e Vigilanza (ARPA Sicilia e Città Metropolitana di Messina). Dovrà, inoltre, essere formalmente comunicata anche la data di messa a regime che, salvo diversa indicazione, coinciderà con la data di messa in esercizio. In ogni caso la messa a regime non potrà

essere fissata oltre il termine massimo di 10 giorni dall'avvio dell'esercizio. Tali date dovranno essere esplicitamente indicate nella comunicazione di cui sopra. Il Gestore, nel periodo continuativo di 10 giorni decorrenti dalla data di messa a regime, dovrà effettuare, in giorni diversi, n. 2 misure rappresentative delle emissioni convogliate nei punti di emissione, inviando agli organi di controllo, entro 30 giorni dalla data del secondo campionamento, i dati relativi alle emissioni convogliate dei punti di emissione.

6. Ciascun punto di emissione dovrà essere identificato univocamente con scritta indelebile e ben visibile, rispettando le sigle indicate in autorizzazione. Il gestore dello stabilimento si farà carico di attrezzare, rendere accessibili in sicurezza (ai sensi del D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.) e campionabili i punti di emissione oggetto della presente autorizzazione, nonché di installare i tronchetti di misura e campionamento in condizioni che garantiscano il rispetto delle norme tecniche vigenti (UNI EN 15259:2008, UNI EN ISO 16911:2013, UNI EN 13284-1:2017).
7. Ai sensi dell'art. 271, commi 14 e 20-ter, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in caso di anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il gestore dovrà:
 - procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile;
 - ridurre o sospendere le lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto;
 - comunicare entro le otto ore successive all'Autorità Competente/Servizio 1 di questo Dipartimento ed agli organi di Controllo e Vigilanza (rispettivamente ARPA Sicilia e Città Metropolitana di Messina) le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.
8. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, anomalie, guasti, ecc.) dovrà essere annotata su un apposito registro. (Uno schema esemplificativo per la redazione del registro è riportato in appendice 2 all'allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.). Il registro deve essere tenuto a disposizione degli Organi di Controllo e Vigilanza. Le operazioni di manutenzione e gestione dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti, da annotare su apposito registro, dovranno essere effettuate con frequenza e modalità tali da garantire la corretta efficienza degli impianti.

Emissioni diffuse

9. La polverizzazione dei frammenti ossei e la movimentazione delle ceneri non dovranno generare nessun tipo di emissione diffusa di materiale polverulento in atmosfera.
10. Eventuali ulteriori emissioni diffuse tecnicamente convogliabili, compatibilmente con il ciclo produttivo, dovranno essere convogliate sulla base delle migliori tecniche disponibili ad idoneo sistema di abbattimento.

Monitoraggi e controlli

11. Il Gestore dovrà relazionare, con periodicità almeno annuale, alla Città Metropolitana di Messina, ad ARPA Sicilia, e a questo Servizio 1 – DRA, sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse.
12. Il Gestore dovrà effettuare l'autocontrollo delle emissioni convogliate, con la periodicità prevista nella superiore tabella e nel rispetto dei criteri di cui all'Allegato VI, parte Quinta, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. I metodi di campionamento e analisi delle emissioni dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche CEN come recepite dalle norme UNI-EN o, ove queste non siano disponibili, dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche ISO oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, dovranno essere quelli di cui alle pertinenti ed aggiornate norme tecniche nazionali o internazionali.
13. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà fare riferimento al valore medio di tre misurazioni consecutive di almeno 30 minuti ciascuna, rappresentative del periodo di un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.
14. Il Gestore dovrà comunicare la data prevista per il monitoraggio periodico con almeno 15 giorni di anticipo alla Città Metropolitana di Messina, ad ARPA Sicilia, ed a questo Servizio 1/DRA.
15. I dati relativi al monitoraggio dovranno essere riportati dal Gestore su appositi registri ai quali dovranno essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo. (Uno schema esemplificativo per la redazione del registro è riportato in appendice 1 all'allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.).
16. Le relazioni di analisi e le relazioni periodiche dovranno essere trasmesse, anche a mezzo elettronico, alla Città Metropolitana di Messina, ad ARPA Sicilia, ed a questo Servizio 1/DRA entro 60 giorni dalla data del campionamento.
17. Nel caso in cui il gestore, nei controlli di propria competenza, accerti che i valori misurati siano superiori ai valori limite prescritti, dovrà comunicarli agli Enti competenti per il controllo ed a questo Servizio 1/DRA entro le successive 24 ore.
18. Gli Organi di Controllo e Vigilanza effettueranno presso lo stabilimento tutte le ispezioni che ritengano necessarie per accertare il rispetto delle superiori prescrizioni e delle pertinenti norme del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Nel corso dell'ispezione il Gestore fornirà agli Organi di Controllo e Vigilanza la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti mediante attività di campionamento, analisi e raccolta di dati e informazioni, assicurando, in

~~tutti i casi, l'accesso in condizioni di sicurezza~~ (nel rispetto delle norme previste in materia di prevenzione dagli infortuni sul lavoro) ai punti di prelievo, per lo svolgimento di tutte le verifiche ritenute necessarie da parte degli Organi di Controllo e Vigilanza. Il Gestore dovrà presentare agli Organi di Controllo e Vigilanza copia degli elaborati progettuali prodotti per il rilascio del presente parere, ai fini del corretto svolgimento delle attività di controllo.

Fermo restando le prescrizioni di cui sopra, la gestione dello stabilimento dovrà essere effettuata in conformità a quanto previsto negli elaborati progettuali, alle pertinenti norme del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed alle altre norme vigenti di settore e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute e per la sicurezza dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizi all'ambiente.

In caso di modifica della attività o dell'impianto il Gestore dovrà procedere in conformità all'art 6 del D.P.R. 59/13.

È fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore.

Il presente parere con le prescrizioni riportate viene rilasciato esclusivamente per gli aspetti di competenza e solo in riferimento agli elaborati presentati presso questo Ufficio. Il mancato rispetto dei limiti e delle prescrizioni riportate ne annulla l'efficacia. Sono fatti salvi, pareri, nulla osta, atti autorizzativi di altri soggetti competenti.

Il Dirigente Responsabile del Servizio 1
Antonio Patella

Il Funzionario Direttivo
Felicia Macaluso



REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente
Codice Fiscale 80012000826
Partita I.V.A. 2711070827

Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"
Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo
PEC: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Palermo, prot. n. 27671 del 24/04/2024

Rif. prot. n. _____ del _____

Trasmessa solo a mezzo PEC: protocollo@pec.prov.me.it; padovano@cittametropolitana.me.it; suap.me@cert.camcom.it; protocollo@pec.comune.messina.it;

Oggetto: Pratica n. 00080270838-28122023-1023 - SUAP 1680 – 00080270838 Comune di Messina – Ara Crematoria del Gran Camposanto di Messina. Procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale - Parere endoprocedimentale per le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. n. 16941 del 15/03/2024 – Annotazioni

Alla Città Metropolitana di Messina
V Direzione Ambiente e Pianificazione
Servizio Tutela aria e acqua – Ufficio Rilascio A.U.A.

Al S.U.A.P. del Comune di Messina

e, p.c.

Ara Crematoria del Gran Camposanto di Messina

Nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale all'Ara Crematoria del Gran Camposanto di Messina per il rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e ss.mm.ii., la cui istanza è stata trasmessa dal SUAP del Comune di Messina con prot. REP_PROV_ME/ME-SUPRO 0005481 del 20/02/2024 (prot. DRA n. 10934 del 21/02/2024), la Città Metropolitana di Messina ha indetto la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.14 e succ. L.241/90 s.m.i., come previsto dall'art.4 c.6 D.P.R.59/2013 con nota prot. 6861/24 del 13/02/2024 (prot. DRA n. 9100 del 13/02/2024).

Nell'ambito del suddetto procedimento questo Servizio, con nota prot. DRA n. 16941 del 15/03/2024, ha espresso parere favorevole con prescrizioni per il rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Con successiva nota prot. 15339/24 del 03/04/2024 (prot. DRA 21280 del 04/04/2024) la Città Metropolitana di Messina ha riferito che, con nota pervenuta tramite SUAP, (prot. n. 9631 del 27/03/2024, assunta al prot. n. 14822/24 del 29/03/2024), il Dipartimento Servizi Manutentivi Servizio Cimiteri del Comune di Messina aveva trasmesso delle osservazioni al parere endoprocedimentale reso da questo Servizio e, allegando la richiamata nota, ha indetto una nuova seduta della Conferenza di Servizi.

Nel corso di tale seduta, come riportato nel verbale, trasmesso a questo Ufficio dalla Città Metropolitana di Messina con nota acquisita al protocollo DRA n. 24833 del 15/04/2024, sono state discusse le osservazioni del Dipartimento Servizi Manutentivi Servizio Cimiteri del Comune di Messina sul parere reso da questo Servizio. In esito alla seduta la Conferenza ha stabilito l'adozione del provvedimento di AUA una volta acquisiti i pareri attualmente mancanti.

Nel merito delle osservazioni del Dipartimento Servizi Manutentivi Servizio Cimiteri del Comune di Messina sul parere reso da questo Servizio con prot. DRA n. 16941 del 15/03/2024, preliminarmente questo Ufficio rileva che:

- in Italia non esiste una norma unitaria che disciplini l'installazione degli impianti di cremazione e le loro conseguenti emissioni benché la Legge 130/2001 – Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri – avesse disposto l'emanazione di uno specifico provvedimento interministeriale in materia. Tale provvedimento avrebbe dovuto definire le norme tecniche per la realizzazione dei crematori, relativamente

ai limiti di emissione, agli impianti e agli ambienti tecnologici, nonché ai materiali per la costruzione delle bare per la cremazione;

- in assenza di una norma unitaria e di una norma regionale, per la fissazione dei limiti di emissione di inquinanti, è prassi fare riferimento all'Allegato 1, Titolo III-bis alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (emissioni inceneritori). Su tale orientamento concorda anche la giurisprudenza più recente (sentenza n. 14/2022 del Consiglio di Stato) laddove riconosce che “*i forni crematori con il loro funzionamento producono emissioni inquinanti, costituite in particolare da polveri, monossido di carbonio, ossidi di azoto e zolfo, composti organici volatili, composti inorganici del cloro e del fluoro e metalli pesanti (...)*” e che “*questo tipo di emissioni sia in termini chimico fisici del tutto identico a quello prodotto appunto dagli inceneritori*”;
- indicazioni per la regolamentazione delle emissioni in atmosfera prodotte dai forni crematori provengono dalle regioni che hanno normato in tal senso. A titolo di esempio si citano:
 1. la regione Toscana, che nel **Piano Regionale per la Qualità dell'Aria** – anno 2019, ha previsto dei limiti emissivi per i crematori e prescrizioni specifiche per i feretri, quali:
 - a) i feretri dovranno essere introdotti nei forni privi di elementi in metallo;
 - b) dovranno essere impiegati feretri di legno dolce, non resinoso, non aromatico e non verniciato;
 - c) la presenza di tessuti sintetici dovrà essere evitata (nel limite del possibile limitare guarnizioni interne, quali imbottiture, tessuti, piume, corone e simili) e dovranno essere evitate le scarpe; fa eccezione l'incenerimento successivo all'estumulazione;
 2. la regione Veneto, che con Deliberazione n. 32 del 26/02/2019 del Consiglio regionale, ha adottato il “**Piano Regionale di coordinamento per la realizzazione dei crematori**”;
 3. la regione Lombardia, che con Deliberazione n. 3322 del 30/06/2020, ha approvato il documento “**Caratteristiche impiantistiche ed emissive dei forni crematori**”;
 4. la regione Abruzzo, il cui Consiglio Regionale il 31/10/2023 ha approvato il “**Piano regionale di coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione dei templi crematori**”.

Fatte le superiori premesse, che definiscono il quadro normativo di riferimento per le emissioni prodotte dagli impianti di cremazioni, relativamente alla **prescrizione n. 1 del parere**, inerente i feretri, che dovranno essere introdotti nei forni privi di elementi in metallo e dovranno essere di legno dolce, non resinoso, non aromatico e non verniciato, si ritiene opportuno richiamare la nota prot. 137482/2024 del 11/04/2024, acquisita al prot. DRA n. 24350 del 12/04/2024, con la quale il Dipartimento Servizi Manutentivi Servizio Cimiteri del Comune di Messina ha trasmesso il “Regolamento comunale per la cremazione dei defunti”, approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 22/07/2014. Tale regolamento, al Capo IV, Art. 15, comma 3, espressamente dispone che “*i feretri ed i contenitori ove sono deposte le salme o le parti anatomiche, o le ossa da cremare (...) al fine di ridurre i fumi inquinanti ed i tempi di cremazione, di norma devono rispondere ai seguenti requisiti*”:

- a. *cofano in legno dolce, truciolare, panforte o in altro materiale ecotermodegradabile;*
- b. *assemblaggio con incastri e o tasselli lignei o con altro materiale eco termo degradabile o con collanti composti da prodotti la cui combustione non emana fumi inquinanti, non sono ammessi viti e altre parti metalliche che collegano le singole parti;*
- c. *il divieto dell'utilizzo di bare di zinco, sia all'interno che all'esterno della cofana di legno”.*

Alla luce di tali disposizioni la prescrizione sui feretri, introdotti nei forni privi di elementi in metallo, che ha come finalità la tutela della salute pubblica, è coerente anche con il “Regolamento comunale per la cremazione dei defunti”. Quanto al prefigurato disagio dei “*cittadini che sarebbero costretti, con aggravio di costi, a rivolgersi ad altri impianti*”, non si ritiene sia motivo di deroga alla prescrizione.

Una deroga alla prescrizione n. 1 può essere consentita solo nel caso di cremazione successiva all'estumulazione, in ragione “*della carenza di sepolture con connesse gravi ripercussioni anche di ordine igienico sanitario*”, mentre per quanto concerne la prescrizione inerente la non verniciatura dei feretri, si chiarisce che la stessa non si applica alle vernici a base d'acqua.

Relativamente alla **prescrizione n. 5 del parere**, inerente la messa in esercizio del secondo forno di cremazione, si prende atto che con nota prot. 144600 del 10/05/2019, acquisita al protocollo DRA n. 32153 del 14/05/2019, è stata presentata comunicazione di modifica non sostanziale per l'installazione di un forno crematorio di emergenza a servizio dell'Ara Crematoria del Gran Camposanto di Messina.

A riguardo l'art. 272 del D.Lgs. 152/2006, al comma 5 chiarisce che “*sono comunque soggetti al presente titolo (ndr Titolo I alla parte Quinta) gli impianti che, anche se messi in funzione in caso di situazioni critiche o di emergenza, operano come parte integrante del ciclo produttivo dello stabilimento*”. L'installazione del nuovo

forno, identificato di emergenza, quantunque valutabile come ~~modifica non sostanziale, necessitava~~ dell'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni.

Tale aggiornamento è stato effettuato con parere n. 16941 del 15/03/2024, reso per il rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni dell'Ara Crematoria, con il quale il secondo forno è stato autorizzato e sono stati impartiti VLE alle emissioni prodotte.

Considerato che tale forno è già stato messo in esercizio e che la relativa comunicazione è già stata effettuata in data 16/07/2021, la prescrizione n. 5 può ritenersi già ottemperata.

Infine, con riferimento **al valore limite per NO₂ di 200 mg/Nm³**, impartito con DRS n. 210 del 12/03/2009, considerata anche l'ubicazione dell'Ara Crematoria, non si ritiene vi siano motivi per una sua rivalutazione.

Per le superiori motivazioni, nel contesto del provvedimento di rilascio dell'autorizzazione unica ambientale ex D.P.R. 59/2013 all'ARA Crematoria del Gran Camposanto di Messina, per il rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, **si conferma il parere favorevole reso con nota prot. n. 16941 del 15/03/2024**, con le prescrizioni ivi impartite e i limiti di emissione fissati, con le seguenti annotazioni:

- a) La prescrizione n. 1 potrà essere derogata in caso di cremazione successiva all'estumulazione.
- b) L'obbligo di introduzione nei forni di feretri in legno non verniciato non si applica alle vernici a base d'acqua.
- c) La prescrizione n. 5 è stralciata, essendo già stata ottemperata.

Il Dirigente Responsabile del Servizio 1
Antonio Patella

Antonio
Patella

Firmato digitalmente
da Antonio Patella
Data: 2024.04.24
12:06:48 +02'00'

Il Funzionario Direttivo
Felicia Macaluso



Documento
firmato da:
FELICIA
MACALUSO
23.04.2024 13:
15:52 UTC

**CITTA' DI MESSINA**
Dipartimento Servizi Ambientali**Servizio Ambiente****Via Argentieri 14****protocollo@pec.comune.messina.it - protocollo@comune.messina.it****Dipartimento Servizi Manutentivi****Servizio Cimiteri****Altair Funeral s.r.l.****Via dell' Arcoveggio 74****40129 Bologna****altairfuneralsrl@legalmail.it****Regione Siciliana - Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti****dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it****Città Metropolitana di Messina****V Direzione Ambiente e Pianificazione****protocollo@pec.prov.me.it****Dipartimento Servizi territoriali ed Urbanistici**

Oggetto: “Rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale per l’impianto produttivo” denominato “Ara Crematoria del Gran Camposanto di Messina, per attività di cremazione salme e resti mortali” – impianto sito in Messina, Via Palmara n. 1, individuato al foglio n. 123, particella A – proprietà Comune di Messina, piazza Unione Europea, c.f. 00080270838, gestore Altair Funeral s.r.l, c.f. e p.iva 03907881209 - Codice pratica SUAP 0008270838-28122023-1023 – rif. prot. n. 4140, 81678, 94632, 124039, 128951, 138177, 139926, 143909, 157829/2024.

Premesso che

- il Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente, con determinazione del responsabile del servizio n. 210 del 12/3/2009, concesse, “*ai sensi e per gli effetti dell’art. 269 del D.Lgs. 152/06, al Comune di Messina ... , l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall’ARA Crematoria del Gran Camposanto*“ della durata di quindici anni, sulla base degli “*atti ed elaborati progettuali approvati*”, e “*nel rispetto dei ... limiti e prescrizioni*” riportati agli art. 3, 4 e 5;
- “*al fine di poter offrire, tra le diverse possibili modalità di sepoltura, il servizio di cremazione delle salme, il Comune di Messina, ha realizzato all’interno del Gran Camposanto di Messina, un edificio di due piani di cui il primo è seminterrato mentre il secondo è a livello di piano terra denominato “Ara Crematoria del Gran Camposanto di Messina”. ... Tra l’anno 2020 ed il 2021 è stato ... fornito ed installato il secondo forno di tipo “Gem CRM/5R” ... il cui condotto fumi è stato collegato alla linea di filtrazione esistente, senza introdurre alcuna modifica né qualitativa né quantitativa sostanziale alle emissioni in uscita al camino. Alla data della redazione della presente relazione¹ è in esercizio la seconda bocca forno, ovvero quella di più*

¹ “Appalto per la gestione del Servizio di gestione totale dell’Ara Crematoria del Gran Camposanto di Messina con conduzione dell’impianto di cremazione, per quarantotto mensilità da gennaio 2023 a gennaio 2027 - Capitolato Speciale”, 1/6/2022,

https://appalti.comune.messina.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/vie.w.action¤tFrame=7&codice=G01005&_csrf=8RPAOK6YJ2RA18Z9CICBY4XK6W6BD7J

recente installazione, mentre la prima è interessata dalle attività di rifacimento dell'intero sistema refrattario, che risultano in corso di completamento.

Vista

- la “*richiesta di AUA in rinnovo di precedente autorizzazione della Regione Siciliana n. 210 del 12/3/2009*”, prodotta da quest'Amministrazione, assunta al prot. n. 4140/2024, relativa all'“*ARA Crematoria del Gran Camposanto di Messina*” per l'attività di “*cremazione di salme e resti mortali*”;
- il “*Capitolato Speciale d'appalto*” del 1/6/2022, relativo al Servizio di gestione totale dell'Ara Crematoria del Gran Camposanto” e la “*relazione tecnica*”, allegata all'istanza SUAP prot. n. 81678/2024, con particolare riferimento a quanto di seguito riportato:

Generalità

- l'impianto occupa una superficie di 780 m², di cui 380 coperti. “*Nel piano seminterrato sono ubicati: ingresso, ufficio, servizi tecnici, spogliatoi, servizi igienici personale e locale monta feretri; sala preparazione feretri; sala cremazione n. 1 completa di impianto tipo “Gem CRM/5R”, matr. N. 2480408 anno di costruzione 2013; sala cremazione n. 2 completa di impianto tipo “Gem CRM/5R”², matr. N. 3362004 anno di costruzione 2019, a regime dal 2/8/2021³; sala consegna ceneri e relativi servizi igienici; portico carrabile per avvicinamento feretri con carro funebre; corpo scale ed ascensore; locale ausiliario con celle frigorifere per feretri in attesa di riduzione; vasca e locale pressurizzazione per impianto antincendio. Nel soprastante piano terra si trovano: portico coperto; corpo scale ed ascensore; sale con cellette per urne cinerarie; cinerario comune; sala del commiato con piattaforma elevatrice (monta feretri) per traslare il feretro al sottostante piano tecnico; servizi igienici.⁴ Gli impianti di cremazione installati consentono la cremazione dei feretri standard, con cassa in legno, consentono inoltre la cremazione di feretri con cofani contenenti parti metalliche ed in particolare zinco (tipico materiale costituente il cofano interno delle casse per tumulazione ed anche, nei casi di precoce deterioramento della cassa o di trasferimenti di feretri, il cassone esterno di rifascio). L'impianto di riduzione, filtraggio dei fumi, raccolta e smaltimento del materiale accumulato nei filtri, si completa con il cosiddetto S.M.E. o Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni al camino⁵. Quest'ultimo, “a sezione circolare avente diametro 400 mm, in lamiera d'acciaio, è alto 20 m”⁶.
“*La nuova linea di cremazione di emergenza opererà in modalità esclusiva alternativamente a quella esistente usufruendo del medesimo impianto di filtrazione. Le sicurezze installate non consentirebbero il funzionamento contemporaneo dei forni crematori e quindi le portate fumi dichiarate in fase autorizzativa (2500 Nm³/h) non potranno subire alterazioni peggiorative. I**

² “*Scheda tecnica e Layout generale*” allegati all'integrazione SUAP prot. n. 143909/2024.

³ Nota dell'impresa Chiofalo Costruzioni s.r.l., “*Servizio di gestione totale dell'Ara Crematoria del Gran Camposanto di Messina con conduzione dell'impianto di cremazione per le annualità 2018-2023 – Comunicazione di messa in esercizio e a regime seconda linea di cremazione*”, allegata al prot. n. 143909.

⁴ Elaborati grafici scala 1:100: “*Tav. 1 Architettonico Piano seminterrato - stato di fatto: planimetria dell'esistente; progetto di variante: modifiche planimetriche interne e nuova ubicazione delle apparecchiature esistenti e del nuovo forno di emergenza, 20/4/2020; Tav. 2 Architettonico Piano terra - stato di fatto: planimetria dell'esistente; progetto di variante: nuova ubicazione delle apparecchiature esistenti, 20/4/2020; Tav. 3 as-built: impianto di ricambio aria interna dei locali delle due sale di cremazione, 7/10/2020; Tav. 4 impianto rivelazione fumi e gas – piano seminterrato 23/9/2020 – allegati all'istanza SUAP prot. n. 81678/2024.*

⁵ “*Capitolato Speciale*” del 1/6/2022.

⁶ Modello AUA allegato all'istanza SUAP prot. n. 4140/2024. Nella “*relazione tecnica*” (prot. n. 81678/2024), l'“*altezza punto di emissione dal suolo*” risulta pari ad 11 m.

bruciatori a servizio del forno crematorio sono alimentati a metano. Le potenzialità termiche nominali, per il forno esistente e per il nuovo, sono riportate in tabella.

Tab. 1⁷

	Potenza termica nominale [MW]	
	<i>Forno crematorio matr. N. 2480408</i>	<i>Forno crematorio matr. N. 3362004</i>
<i>Camera di cremazione</i>	0,293	0,3
<i>Camera di post combustione</i>	0,44	0,3

Ciclo produttivo

- *“L’impianto è concepito per cremare feretri aventi peso medio di circa 150 kg. Possono tuttavia essere trattati anche feretri con peso fino a 250 kg. Il processo di cremazione ha una durata di circa 100 minuti, più il preriscaldamento. Il tempo aumenta per le cremazioni con casse rivestite in zinco (superiori di circa il 30% rispetto ad una cremazione con cassa in legno). Il numero medio di cremazioni possibili nell’arco di 8 ore lavorative è pari a 4/5, con durata media di 100 minuti ciascuna. La portata media delle emissioni in atmosfera è di 1500 ÷ 1700 m³/h.⁸ I due forni di cremazione manterranno in comune i seguenti sistemi accessori: linea di raffreddamento – recupero termico; iniezione reagenti; sistema di abbattimento. L’impianto di cremazione salme è di tipo statico a suola calda “double ended” cioè con scarico delle ceneri posteriore con processo termodistruttivo bistadio; il processo si sviluppa in due distinte camere integrate a monoblocco nel corpo del forno di forma rettangolare:*
- *camera di cremazione in cui avviene, con l’ausilio di una ridotta quantità di ossigeno, la gassificazione e la combustione delle varie componenti organiche del feretro, processo generante una miscela di gas ad elevata temperatura;*
 - *camera di post-combustione, all’interno della quale viene totalmente ossidata, ad elevata turbolenza e con l’ausilio di un bruciatore termoregolato, la miscela gassosa proveniente dalla camera di cremazione.*

Il processo di cremazione, in due distinte fasi, consente di ottenere, per irraggiamento, la perfetta ossidazione dei fumi; l’alta temperatura (min. 850 °C) sviluppata nella reazione termica di post-combustione, unitamente al prescritto tempo di permanenza (2 secondi), assicura l’eliminazione totale di fumi e odori, garantendo il rispetto dei limiti di legge. L’intero iter di cremazione e di ossidazione dei fumi viene gestito da un controllore a logica programmabile che comanda, tramite apposite interfacce, anche il dosaggio di aria primaria e secondaria in camera di cremazione, e di aria terziaria in camera di post-combustione. Durante il processo di cremazione, lo zinco che riveste alcune casse fonde facilmente ed in parte volatilizza assieme ai vapori della combustione. Il metallo fuso si deposita sulla suola di base, la quale grazie alla sua configurazione geometrica, lo incanala verso l’apposita vaschetta di raccolta, mentre una parte rimane attaccata sulla suola sotto forma di incrostazioni residue. I fumi che fuoriescono dalla sezione di post-combustione a circa 850°C, attraverso un dissipatore di calore subiscono un abbattimento della temperatura (valori dell’ordine compresi fra 180 e 200 °C) prima di entrare nella sezione di depurazione e quindi alla successiva emissione in atmosfera. Il sistema di abbattimento utilizzato (costruttore GEM, modello RMO 70-56-8) consiste sostanzialmente in una batteria di 98 maniche filtranti (diametro di 125 mm) in feltro da 500 g/m², lavate in controcorrente da getti di aria compressa (6 bar). La portata e la temperatura di esercizio massime sono rispettivamente 1500 Nm³/h e 250 °C. Il materiale di cui sono costituite le maniche è trattato in maniera da avere una permeabilità tale da far passare il

⁷ “Relazione tecnica”, allegata all’istanza SUAP prot. n. 81678.

⁸ “Capitolato Speciale”.

gas, ma non la polvere, che vi aderisce. Un sistema di scuotimento ad aria compressa, permette la rimozione periodica di parte di tale materiale (per evitare perdite di carico troppo elevate), che è poi trasportato ed eventualmente stoccato attraverso sistemi di convogliamento (canalette fluidificate, catene raschianti, coclee, etc.)". I limiti di emissione in atmosfera sono riportati in tabella.

Tab. 2⁹

Inquinante	Concentrazione	Unità di misura
Polveri totali	10	mg/Nm ³
Monossido di carbonio CO	50	“
C.O.V.N.M. composti organici volatili non metallici espressi come carbonio organico totale	10	“
Composti inorganici del fluoro (come HF)	1	“
Composti inorganici del cloro (come HCl)	10	“
Cianuri (come HCN)	0,5	“
Ossidi di zolfo SO _x (espressi come SO ₂)	50	“
Ossidi di azoto NO _x (espressi come NO ₂)	200	“
Cadmio Cd + titanio Ti	0,05	“
Mercurio - Hg	0,05	“
Zinco - Zn	5	“
Σ (Sb+As +Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V+Sn)	0,5	“
Idrocarburi Policiclici Aromatici (I.P.A.)	0,01	“
PCDD + PCDF	0,1	ng/TEQ/Nm ³

Essi sono riferiti ad un tenore di ossigeno dell'11% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa, e si applicano ai periodi di funzionamento a regime dell'impianto, con esclusione quindi dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. “ A monte del filtro a maniche è stato inserito un dispositivo accessorio finalizzato al dosaggio e all'iniezione nel flusso gassoso dei reagenti (sorbilite e simili) necessari per l'adsorbimento degli inquinanti a componente acida e/o dei metalli pesanti e delle diossine. Le apparecchiature di comando, controllo, regolazione e segnalazione sono tutte centralizzate, in un unico quadro di comando e controllo, costruito a norma CEI e tale da consentire l'utilizzo dell'impianto sia in funzione manuale che in automatico.¹⁰ In caso d'anomalia di funzionamento della sezione di depurazione fumi tale da non garantire il rispetto dei limiti d'emissione, deve essere ultimata la cremazione in corso e quindi sospendere l'attività per risolvere il problema. L'installazione della nuova linea di cremazione e del 'booster' ha richiesto, a cura del gestore dell'impianto, la presentazione di nuova SCIA antincendio, relativa alla modifica dell'impianto di alimentazione del gas metano, presentata presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina in data 14/10/2021 al prot. n. 15103. Le manutenzioni ordinarie e straordinarie sono indicate nelle specifiche sezioni dei manuali d'uso e manutenzione. In dettaglio al paragrafo 7.2 del manuale è descritta la manutenzione ordinaria che è da considerarsi a totale carico del conduttore dell'impianto e gestore dell'ara crematoria. Mentre al paragrafo 7.3.3 del manuale sono descritte le attività di manutenzione straordinaria e le relative frequenze di esecuzione che sono da considerare a carico della Stazione appaltante.”¹¹

Considerato che

⁹ D.R.S. n. 210 del 12/3/2009, “Relazione tecnica”.

¹⁰ “Relazione tecnica”.

¹¹ “Capitolato Speciale”.

- la conformità, secondo la norma UNI EN 14181:2015, dell'impianto per il monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera prodotte dal processo di cremazione, fu attestata dall'impresa LARA s.r.l nel periodo febbraio – maggio 2017;¹²
- il Dipartimento dell'Ambiente della Regione Siciliana, "nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale all'Ara Crematoria del Gran Camposanto"¹³, ha:
 - consentito "una deroga alla prescrizione n. 1, inerente i feretri che dovranno essere introdotti nei forni privi di elementi in metallo ... solo nel caso di cremazione successiva all'estumulazione";
 - confermato "il parere favorevole reso con nota prot. n. 16941 del 15/3/2024, con le prescrizioni ivi impartite ed i limiti di emissione fissati";

Ritenuto che

- per far fronte ad eventuali interruzioni dell'alimentazione elettrica, l'impianto dovrebbe essere dotato di un gruppo di continuità in grado di provvedere all'erogazione dell'energia necessaria a mantenere in funzione i componenti necessari ad assicurare il completamento del processo di cremazione eventualmente in corso con tutti i sistemi di abbattimento e registrazione attivi;
- gli scarichi idrici provenienti dall'impianto siano di sola natura domestica e pertanto recapitate in pubblica fognatura;
- sia necessario il rispetto, oltre che dei valori limite di emissione riportati nella precedente tab. 2, delle "prescrizioni per gli impianti e le attività", relative alle iniziative da intraprendere da parte del gestore in caso di anomalie, guasti, metodi di campionamento e di analisi delle emissioni, superamento dei valori limite di emissione, previste ai commi 11, 14, 17, 18, 20, 20-bis e 20-ter dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006;
- la gestione dei rifiuti speciali e/o pericolosi prodotti nell'ambito dell'attività in oggetto, quali a titolo esemplificativo:
 - polveri, fanghi, filtri esausti, ed altri rifiuti derivanti dalla depurazione dei fumi;
 - rifiuti derivanti dall'usura e/o dalla sostituzione del materiale refrattario;
 - eventuali sostanze residue dal processo di cremazione e non appartenenti alle ceneri consegnate all'utenza,debba essere svolta secondo quanto previsto dall'art. 185 bis del D.Lgs. 152/2006 ("Deposito temporaneo prima della raccolta");
- "il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta" deve essere svolto utilizzando contenitori idonei, riportanti il codice C.E.R. di riferimento, posti su pavimento impermeabilizzato, prevedendo un bacino di contenimento di opportuno volume;
- lo svolgimento dell'attività imprenditoriale in oggetto presupponga il rispetto delle norme urbanistiche e di quelle vigenti in materia di sicurezza, salubrità ed igiene dei luoghi di lavoro, risparmio energetico degli edifici e degli impianti.

Esprime

in relazione alle tematiche di tutela ambientale sopra esposte, per quanto di competenza parere favorevole nell'ambito del procedimento di adozione dell'autorizzazione unica ambientale, codice pratica SUAP 0008270838-28122023-1023, in relazione all' "impianto produttivo"

¹² "Assicurazione della qualità QA2 di sistemi di misurazione automatici" (AMS), relazione allegata al prot. n. 143909.

¹³ Nota prot. n. 27671 del 24/4/2024, allegata all'istanza Suap prot. n. 157829/2024.

denominato “*Ara Crematoria del Gran Camposanto di Messina*”, sito in Messina, Via Palmara n. 1, di proprietà Comune di Messina, c.f. 00080270838, attualmente gestito dall’impresa Altair Funeral s.r.l, c.f. e p.iva 03907881209.

Il funzionario
(Ing. Salvatore Arena)



IL DIRIGENTE
(ing. Antonio Gardia)



Contenuti minimi del certificato di analisi

1. ragione sociale della ditta;
2. luogo e indirizzo della sede e dello stabilimento;
3. esatta identificazione del punto di emissione controllato (*referirsi, ove indicato, esclusivamente alla denominazione riportata nel Decreto di Autorizzazione*);
4. tipo di impianto;
5. frequenza di emissione (*nelle 24 ore*);
6. durata di emissione (*h/g*);
7. descrizione della sorgente di emissione, fase di processo e sue caratteristiche con i seguenti parametri essenziali:
 - a) altezza del camino da quota terra (*altezza geometrica espressa in m*);
 - b) altezza del punto di prelievo (*m*);
 - c) sezione del camino al punto di prelievo (m^2), sua forma geometrica e dimensioni;
 - d) descrizione dell'eventuale impianto di abbattimento;
 - e) direzione del flusso al punto di campionamento;
 - f) temperatura ($^{\circ}C$) e pressione (*se possibile in KPa*) al punto di prelievo;
 - g) densità effettiva (*di norma in g/l oppure Kg/m^3*);
 - h) umidità (H_2O Kg/Nm^3) o frazione molare;
 - i) velocità (m/s);
 - j) portata effettiva (m^3/h);
 - k) portata normalizzata umida (Nm^3/h) (*condizioni di normalizzazione $0^{\circ}C$, 101,3 KPa*);
 - l) portata normalizzata secca (Nm^3/h) (*condizioni di normalizzazione $0^{\circ}C$, 101,3 KPa*);
 - m) portata normalizzata secca corretta per l' O_2 di riferimento se previsto (Nm^3/h rif. % O_2) (*condizioni di normalizzazione $0^{\circ}C$, 101,3 KPa*);
8. data delle operazioni di rilevazione (*giorno, mese ed anno*);
9. periodo di riferimento (*anno 20xx, I o II semestre dell'anno 20xx*);
10. periodo di osservazione (*ora di inizio e ora di fine*);
11. durata del campionamento per ogni singolo parametro da valutare (*ora di inizio e ora di fine*);

12. condizioni di marcia dell'impianto con le materie prime utilizzate nonché il carico dell'impianto al quale la caratterizzazione viene eseguita espressa in percentuale (%). Per carico di impianto si intende la percentuale di produzione in cui l'impianto marcia rispetto alla sua potenzialità (*manuale UNICHIM n. 151, edizione 1988*).

Per potenzialità di impianto si intende la quantità massima di prodotto che si può ottenere nelle condizioni di esercizio spinte al massimo (*manuale UNICHIM n. 151, edizione 1988*). Il parametro risulta indispensabile alla luce di quanto previsto dal D.M. 12 luglio 1990, punto 5, allegato 4, che stabilisce che alle misure di emissione effettuate sia con metodi discontinui che con metodi continui automatici devono essere associati i valori delle grandezze più significative dell'impianto, atte a caratterizzare lo stato di funzionamento, ai fini di una corretta interpretazione dei dati (*ad esempio produzione di vapore, carico di impianto, assorbimento elettrico dei filtri di captazione, ecc.*) oltre che essere previsto espressamente nella presentazione dei risultati (*manuale UNICHIM n. 158, edizione 1998*);

13. metodica di campionamento (*riferimento al metodo ufficiale*);

14. metodica di analisi (*riferimento al metodo ufficiale*);

15. risultato analitico che deve espressamente riportare:

- il nome del parametro determinato e relativa unità di misura;
- la concentrazione dell'inquinante alle condizioni di esercizio e concentrazione dell'inquinante corretto all'O₂ di riferimento;
- il valore del flusso di massa (Kg/h);

16. osservazioni (*al fine di commentare le eventuali particolarità rilevate nel corso delle prove*);

17. valutazione finale sulle emissioni oggetto del controllo.